



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 18-08-20 Numero 12

Oggetto: APPLICAZIONE ART. 105, COMMA 5, DEL D.L. 18/20 - APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE TARI 2019 PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 10:00, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	P	MARCELLINI GABRIELE	Presente
DE DOMINICIS RICCARDO	P	SPECA STEFANO	Presente
D'ALESSIO BARBARA	P	DI CARLO ALBERTO	Presente
De Gregoris Cinzia	A	MARCOZZI STEFANO	Presente
DI LORENZO GENNARINO	P	Di Giacomo Piergiuseppe	Presente
TULINI MARIO	P	Di Giacomo Domenica	Presente
Cristofari Jacopo	P		
Assegnati 13		Presenti n. 12	
In carica 13		Assenti n. 1	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Sindaco dà la parola all'Ass. Marcellini, il quale illustra la proposta di deliberazione relativa all'approvazione in via derogatoria delle tariffe TARI 2019 per l'anno 2020, in applicazione dell'art. 105, comma 5 del D.L. n. 18/2020, specificando come il provvedimento sia assunto in ossequio alla normativa posta dal D.L. n. 18/2020 e alla delibera ARERA n. 158/2020.

Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Civitella del Tronto applica la TARI, tassa sui rifiuti, così come disciplinata dai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Richiamata la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI:

- a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ..."*;
- b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotta dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019,

- convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;
- c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “ Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”
- d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:
- c. 2 “per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”
 - c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”
 - c. 5 “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
- e) art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
- f) art. 107 comma 2 della Legge di Conversione del D.L. 34/2020 “...per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1 del Decreto Legislativi 18 agosto 2000 n. 267 è differito al **30 settembre**

2020”;

Rilevato che:

- ai sensi dell’art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 31.7.2020, allineato al termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 107, c. 2 del citato D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020;
- resta in vigore il comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ricordato l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Richiamata la delibera ARERA n. 443/2020 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

Vista la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all’utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

Preso atto della deliberazione di ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/200/R/rif recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Atteso che la delibera dell’autorità sopra richiamata ha comportato una modifica formale e sostanziale alle precedenti deliberazioni assunte in merito e soprattutto alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sulla predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi acuendo le criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di approvazione del Bilancio Preventivo;

Preso altresì atto:

- che il nuovo metodo tariffario definito da ARERA (MTR), per le procedure estremamente complesse che lo caratterizzano, ha fatto

emergere, soprattutto in questa fase di prima applicazione, diffuse difficoltà da parte del soggetto gestore, nella corretta quantificazione economica dei costi del servizio in base ai nuovi criteri, e nell'elaborazione di quanto richiesto dall'autorità;

- che, tale condizione, è stata inoltre aggravata a seguito delle ulteriori complessità operative determinate in seguito all'emergenza sanitaria legata al COVID-19;
- che ciò ha inevitabilmente determinato significativi ritardi nella procedura di definizione e validazione dei Piani Economico Finanziari e che, pertanto, ad oggi il Comune di Civitella del Tronto non dispone di un Piano Economico Finanziario che costituisce presupposto indispensabile per la determinazione della Tariffe 2020;
- che ad oggi, nelle more della compiuta definizione degli atti alla base della determinazione del PEF secondo le specifiche dettate dall'Autorità nei vari provvedimenti succedutosi, non è possibile procedere alla definizione del PEF validato rispettando le scadenze poste dalle norme richiamate;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra richiamato, di ricorrere a quanto reso possibile in via derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 che si riporta *integralmente*: "5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Dato atto che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

Richiamata la propria delibera n. 14 del 28/03/2019 di approvazione del piano finanziario TARI e delle relative tariffe per l'anno 2019;

Richiamata, inoltre, la delibera ARERA n.158 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" che interviene definendo, tra l'altro, un meccanismo piuttosto complesso per la determinazione delle riduzioni del prelievo sulla TARI che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

Dato atto inoltre che la metodologia prevista nella deliberazione sopra richiamata per la quantificazione delle riduzioni risulta, qualora l'amministrazione opti per l'approvazione delle Tariffe 2019, di difficile, se non impossibile, applicazione;

Preso atto che le agevolazioni previste nella deliberazione dell'Autorità si traducono in interventi di riduzione della quota variabile della tariffa che dovranno essere quantificate da parte dell'amministrazione comunale in analogia alle indicazioni della delibera n.158/2020 citata utilizzando le ulteriori possibilità concesse dalle norme attuali agli EE.LL. in merito alla definizione ed approvazione di agevolazioni e riduzioni e nello specifico l'art.1 comma 660 della legge 147/2013;

Ritenuto, che, avvalendosi della facoltà contemplata all'art.1 comma 660 della legge 147/2013, le agevolazioni possano essere determinate attraverso un calcolo dell'entità della riduzione della quota variabile di ciascuna utenza coinvolta effettuato "a valle" della determinazione tariffaria evitando, in tal modo, l'effetto, peraltro non prescritto da ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe "in equilibrio" cioè assicurando automaticamente l'invarianza del gettito acquisibile (andando quindi a non gravare sulle altre categorie tariffarie non interessate dalle agevolazioni);

Dato atto

- che alla copertura degli oneri finanziari correlati a tali agevolazioni si debba provvedere prevedendo il ricorso alla fiscalità locale;

Ritenuto pertanto, in analogia alla delibera n.158/2020 dell'Autorità, individuare le seguenti categorie di utenze non domestiche e le relative percentuali di riduzioni:

- ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE E GIÀ RIAPERTE (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) prevedendo una riduzione della parte variabile della TARI calcolata forfettariamente al 30% della tariffa variabile;
- ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE E NON ANCORA RIAPERTE (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1b dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) una riduzione della parte variabile della TARI calcolata forfettariamente al 30% della tariffa variabile;

Ritenuto altresì di

- stabilire idonee agevolazioni sulla parte variabile della tariffa, da calcolarsi in proporzione alle giornate di chiusura (fino ad un massimo

del 30%), per quelle attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 2 dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e l'eventuale riapertura;

- prevedere nella prima bollettazione l'inserimento di idonea modulistica con cui l'utenza potrà avanzare legittima richiesta di adesione alle ipotesi agevolative sopra riportate;

Ritenuto opportuno, in ossequio all'art.3 e ss. della delibera n.158/2020 di ARERA, attivare e disciplinare la particolare ipotesi di riduzione per le utenze domestiche disagiate, nelle more della completa definizione ed attuazione delle previsioni contenute nell'art 57-bis del D.L. 124/2019 ed in conformità dell'art. 39 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in possesso delle condizioni necessarie all'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato.

Dato atto infine che le ipotesi di agevolazioni sopra individuate, pur non rispettando i criteri di calcolo previsti dalla deliberazione n.158/2020 dell'Autorità in quanto non direttamente applicabili alle tariffe 2019, oltre a rispettarne lo spirito sono vantaggiose per le utenze direttamente coinvolte;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 28/03/2019;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. dell'ordinamento EE.LL. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267, di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio competente e di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale ed il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare in via derogatoria le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, come consentito dal c. 5 dell'art. 107 del D.L.

18/2020 convertito in Legge 27/2020;

- 3) Di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella per le banche e per gli istituti di credito;
- 4) Di prevedere ed approvare le seguenti ipotesi agevolative inerenti le utenze non domestiche:
 - ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE E GIÀ RIAPERTE (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) una riduzione della parte variabile della TARI *calcolata forfettariamente* al 30% della tariffa variabile;
 - ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE E NON ANCORA RIAPERTE (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1b dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) prevedendo una riduzione della parte variabile calcolata forfettariamente al 30% della tariffa variabile;
 - previa apposita richiesta in cui indicare i giorni di chiusura e altre informazioni presenti nella modulistica all'uopo predisposta agevolazioni sulla parte variabile della tariffa da calcolarsi in proporzione alle giornate di chiusura, per quelle attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 2 dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e l'eventuale riapertura) previa presentazione di apposita istanza al fine di avanzare legittima richiesta di adesione alle ipotesi agevolative sopra riportate;
- 5) Di approvare in analogia a quanto previsto all'art.3 e ss. della delibera n.158/2020 di ARERA, nelle more della completa definizione ed attuazione delle previsioni contenute nell'art 57-bis del D.L. 124/2019 ed in conformità dell'art. 30 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), la riduzione per le utenze domestiche disagiate in possesso delle condizioni necessarie all'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato.
- 6) Di dare corso, non oltre il 31.12.2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, con le

modalità previste dalle delibere ARERA, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito al massimo in tre anni, a partire dal 2021;

- 7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Teramo;
- 8) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 30 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), sono garantite attraverso l'utilizzo di apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 9) di dare atto che le scadenze di versamento per l'anno 2020, sono le seguenti:
 1. *30/09/2020*
 2. *31/12/2020*
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Il Consiglio Comunale successivamente, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
DI PIETRO CRISTINA

Il Segretario Comunale
Dott. Giampaolo Paolucci